



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

### CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

ORDINANZA n. (\*) /2026

(\*) Vedasi numero in intestazione assegnato dal registro ufficiale delle Ordinanze

#### **Disciplina della navigazione nei campi boa attrezzati e nelle aree di ancoraggio presenti all'interno dell'Area Marina Protetta di Capo Milazzo**

**Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Milazzo:**

- VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327;
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977 n° 1085 – *“Regole per prevenire gli abbordi in mare”*;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n° 172 recante *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto del turismo nautico”*;
- VISTA** il D. Lgs. 18 luglio 2005, n° 171 – *“Codice della Nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 200/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n° 172”* ed in particolare gli articoli 2 e 27 comma 6;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n° 146 – *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n° 171, recante il Codice della Navigazione da diporto”*;
- VISTA** la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- VISTO** il Decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la nota assunta a prot. n. 21072 in data 14.08.2025 con la quale il Consorzio di gestione dell'area marina protetta "Capo Milazzo", nel comunicare la fine lavori di ampliamento dei campi boa installati all'interno dell'A.M.P., richiede l'emissione di un provvedimento che regoli le attività di ormeggio/ancoraggio all'interno dei campi boe / aree di ancoraggio;
- VISTO** il disciplinare provvisorio prot. n. 355 in data 23.01.2026 del Consorzio di gestione dell'area marina protetta *“Capo Milazzo”*;
- VISTO** il dispaccio n° 205074 in data 11.11.2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale tutela della biodiversità e del mare;
- VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 27/2025 emanata dalla Capitaneria di Porto di Milazzo;
- CONSIDERATO** che l'installazione dei campi boe e l'individuazione delle aree di ancoraggio sono finalizzate alla tutela degli habitat marini e delle praterie di Posidonia oceanica presenti all'interno dell'Area Marina Protetta;
- CONSIDERATO** che alcune delle aree di ormeggio e di ancoraggio disciplinate dal predetto disciplinare ricadono all'interno della fascia di mare normalmente riservata alla balneazione ai sensi dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 27/2025;
- CONSIDERATO** che la permanenza in acqua degli occupanti delle unità regolarmente ormeggiate ai campi boe o ancorate nelle aree appositamente individuate costituisce attività strettamente connessa alla fruizione delle predette aree di sosta e che tale attività può essere consentita mediante l'adozione di specifiche misure di sicurezza atte a garantire la tutela della pubblica incolumità, della navigazione e dell'ambiente marino;

**CONSIDERATO** che si rende necessario individuare specifiche modalità di accesso e di utilizzo delle predette aree al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la tutela della pubblica incolumità e la corretta fruizione dello specchio acqueo;

**CONSIDERATO** che la disciplina dei campi boe e delle aree di ancoraggio costituisce misura di tutela ambientale finalizzata a ridurre l'impatto dell'ancoraggio sui fondali e sulle praterie di Posidonia oceanica e che la relativa fruizione deve essere resa compatibile con le esigenze di sicurezza della navigazione e della balneazione;

**VISTA** la propria nota n° 18784 in data 27.07.2026 con cui è stato richiesto un parere all'Ente gestore dell'Area Marina Protetta di Capo Milazzo in merito ai contenuti della presente Ordinanza;

**VISTO** il foglio n° 3188 in data 06.08.2026 dell'Ente gestore dell'Area Marina Protetta di Capo Milazzo con cui è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta della presente Ordinanza che *“risulta condivisibile, in quanto orientata a temperare le esigenze di tutela ambientale, sicurezza della navigazione e ordinata fruizione delle aree da parte dei diportisti”*;

**VISTI** gli atti d'ufficio.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione del Disciplinare provvisorio 2026)**

È approvato, limitatamente ai profili di salvaguardia della vita umana in mare e di sicurezza della navigazione, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, il *“Disciplinare provvisorio delle attività consentite nell'Area Marina Protetta di Capo Milazzo 2026”* predisposto dal relativo Consorzio di Gestione e allegato alla presente Ordinanza.

### **Articolo 2**

#### **(Aree disciplinate)**

Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano ai campi boe attrezzati all'uso predisposti dall'Ente gestore e ubicati rispettivamente presso la Baia di Sant'Antonio, la Baia di Rinella e la Baia di Brugnolari nonché nelle aree adibite all'ancoraggio rispettivamente ubicate nelle località di Baia di Sant'Antonio e nella località Pietre Rosse così come meglio rappresentato negli allegati stralci planimetrici.

### **Articolo 3**

#### **(Prescrizioni di sicurezza per le unità all'ormeggio nei campi boe attrezzati)**

In relazione alle caratteristiche tecniche di realizzazione è consentito l'ormeggio ai campi boe attrezzati di una singola unità navale per ogni gavitello, escludendo pertanto la presenza di più unità navali *“a pacchetto”* del mezzo nautico ormeggiato al gavitello, come di seguito individuato:

➤ Baia di Sant'Antonio costituito da 48 (*quarantotto*) gavitelli:

1. Fila esterna rispetto alla linea di costa costituita da n° 10 (*dieci*) gavitelli destinata ad unità navali di lunghezza massima fuori tutto pari a 15 (*quindici*) metri;
2. Fila intermedia rispetto alla linea di costa costituita da n° 19 (*diciannove*) gavitelli destinata ad unità navali di lunghezza massima fuori tutto pari a 8 (*otto*) metri;
3. Fila interna rispetto alla linea di costa costituita da n° 19 (*diciannove*) gavitelli destinata ad unità navali di lunghezza massima fuori tutto pari a 8 (*otto*) metri.

➤ Baia di Rinella costituito da 5 (*cinque*) gavitelli:

1. Fila costituita da n° 5 (*cinque*) gavitelli destinata ad unità navali di lunghezza massima fuori tutto pari a 8 (*otto*) metri.

➤ Baia di Brugnolari costituito da 10 (*dieci*) gavitelli:

1. Fila esterna rispetto alla linea di costa costituita da n° 5 (*cinque*) gavitelli destinata ad unità navali di lunghezza massima fuori tutto pari a 8 (*otto*) metri;
2. Fila interna rispetto alla linea di costa costituita da n° 5 (*cinque*) gavitelli destinata ad unità navali di lunghezza massima fuori tutto pari a 8 (*otto*) metri.

La sicurezza dell'ormeggio dell'unità alla boa rimane sotto l'esclusiva responsabilità del Comandante.

L'unità all'ormeggio, inoltre, deve essere adeguatamente vigilata al fine di permettere la tempestiva adozione di ogni utile e/o opportuna manovra nautica che dovesse risultare necessaria, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della pubblica incolumità.

Il Comandante dell'unità è tenuto a valutare preventivamente la compatibilità delle condizioni meteomarine con la permanenza all'ormeggio o all'ancoraggio, assumendosene ogni relativa responsabilità.

#### **Articolo 4**

##### **(Prescrizioni di sicurezza per le unità alla fonda presso le aree di ancoraggio)**

In relazione alle caratteristiche tecniche in termini di estensione delle aree di ancoraggio individuate dall'Ente gestore presso la Baia di Sant'Antonio e la località "Pietre Rosse" la sicurezza dell'ancoraggio dell'unità rimane sotto l'esclusiva responsabilità del Comandante che dovrà aver cura di mantenere l'unità adeguatamente vigilata al fine di permettere la tempestiva adozione di ogni utile e/o opportuna manovra nautica che dovesse risultare necessaria, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della pubblica incolumità.

Il Comandante dell'unità è tenuto inoltre a valutare preventivamente la compatibilità delle condizioni meteomarine con la permanenza all'ancoraggio, assumendosene ogni relativa responsabilità, al fine di non arrecare intralcio alla navigazione all'interno delle aree di ancoraggio.

#### **Articolo 5**

##### **(Coordinamento con la disciplina della sicurezza balneare)**

I campi boe e le aree di ancoraggio individuati dal disciplinare allegato costituiscono aree destinate alla sosta delle unità navali e sono soggetti alla disciplina di cui alla presente Ordinanza, fermo restando il rispetto delle disposizioni di dettaglio previste dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare n° 27/2025 in premessa richiamata.

#### **Articolo 6**

##### **(Modalità di accesso ai campi boe e alle aree di ancoraggio)**

Le unità navali dirette ai campi boe o alle aree di ancoraggio devono effettuare le manovre di accesso e di uscita seguendo direttrici nautiche che garantiscano il minor intralcio possibile alla navigazione e alle altre attività legittimamente esercitate nello specchio acqueo.

Le manovre di avvicinamento e di allontanamento devono essere effettuate, per quanto consentito dalle condizioni meteomarine e di traffico, mediante percorsi perpendicolari o comunque ortogonali al fronte del campo boe o dell'area di ancoraggio.

Durante tali manovre le unità devono procedere alla minima velocità di governo e comunque non superiore a 3 nodi.

I Comandanti delle unità navali devono adottare ogni cautela necessaria al fine di evitare situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione e per la pubblica incolumità.

## **Articolo 7 (Obblighi del soggetto gestore)**

Il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta provvede all'installazione e al mantenimento in efficienza dei gavitelli individuanti i varchi di accesso nonché della restante segnaletica prevista dal disciplinare.

Il soggetto gestore assicura la costante funzionalità dei campi boe e dei relativi sistemi di segnalamento.

Eventuali avarie, spostamenti o anomalie dei segnalamenti dovranno essere tempestivamente comunicati alla Capitaneria di Porto di Milazzo.

## **Articolo 8 (Sanzioni)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 (*Inosservanza di norme di polizia*) e/o dall'articolo 1231 (*Inosservanza di norme di Sicurezza della Navigazione*) del Codice della Navigazione ovvero, qualora commesse con l'impiego di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. 18 luglio 2005, n° 171 – rubricato: “*Codice della Nautica da Diporto*”.

La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questa Capitaneria di porto e tramite la pubblicazione alla pagina “*Ordinanze*” del proprio sito istituzionale della Guardia Costiera <https://www.guardiacostiera.gov.it>.

Milazzo, 7 agosto 2026

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO  
C.F. (CP) Alessandro SARRO**

Documento elettronico firmato digitalmente  
(D. Lgs. 07/03/2005, n° 82)

## **DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO MILAZZO"**

2026

Decreto Ministeriale 17 Maggio 2018 Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Capo Milazzo"

(G.U. della Repubblica Italiana n. 55 del 06 MARZO 2019)

### ***Articolo 1 - Campo di Applicazione***

1. Il presente Disciplinare stabilisce la modalità di svolgimento e le condizioni di esercizio delle attività consentite nell'Area marina protetta denominata "Capo Milazzo" istituita con D.M. del 17 maggio 2018, nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione, sulla base della delimitazione e conformemente alla disciplina generale stabilite dal D.M. del 26 novembre 2018, n. 153, contenente il Regolamento di Disciplina.
2. Il presente Disciplinare è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

### ***Articolo 2 - Definizioni***

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
  - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'Area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
  - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
  - c) «acque di sentina», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;
  - d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
  - e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
  - f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità nautiche, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, detti anche *campi boe*;
  - g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
  - h) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
  - i) «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto e assiste professionalmente l'istruttore subacqueo;
  - j) «imbarcazione», qualsiasi imbarcazione da diporto come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n.171, del 18 luglio 2005;
  - k) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
  - l) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;

- m) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- n) «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;
- o) «Ministero», il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- p) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
- q) «monitoraggio», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal disciplinare;
- r) «natante», qualsiasi unità da diporto come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n.171, del 18 luglio 2005;
- s) «nave da diporto», ogni unità come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), d) ed e), del D.Lgs. n.171, del 18 luglio 2005;
- t) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- u) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- v) «noleggio unità da diporto» come definita ai sensi del D.Lgs. del 3 novembre 2017 n.229;
- w) «pesca professionale», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
- x) «pesca ricreativa» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- y) «pesca sportiva» la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- z) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione;
- aa) «piccola pesca costiera», l'attività di pesca da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;
- bb) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'Area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'Area marina protetta; fra quest'ultime, ai fini delle attività di cui al presente Disciplinare, si considerano residenti le persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 75% dai residenti nel medesimo Comune;
- cc) «rifiuti prodotti dalla nave», i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- dd) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- ee) «scarico idrico», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;
- ff) «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni/apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- gg) «transito», il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta;
- hh) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- ii) «unità da diporto», ogni costruzione unità come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.171, del 18 luglio 2005;

- jj) «unità da pesca o peschereccio» ogni unità definita dall'art. 4 del Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e destinata all'attività di pesca professionale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 4 del 2012;
- kk) «unità nautica», ogni nave come definita dall'art. 136 del codice della navigazione, di cui al Regio Decreto del 30 marzo 1942, n.327, motoscafo, galleggiante, unità da diporto, come definita come alla lettera ii), unità da pesca, come definita alla lettera jj), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- ll) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- mm) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori (A.R.A.);
- nn) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

### **Articolo 3 - Norme generali di salvaguardia**

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, del Decreto Istitutivo del 17 maggio 2018, disciplinanti le finalità, la delimitazione e le attività non consentite dell'Area marina protetta "Capo Milazzo".
2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente Disciplinare provvisorio.
3. Non è consentito, a bordo delle unità nautiche in appoggio alle attività consentite nell'Area marina protetta, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
4. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti delle unità nautiche operanti nell'Area marina protetta e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
5. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, dalle unità nautiche, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – Porto di Milazzo" vigente, redatto dalla Autorità portuale di Messina e Milazzo.
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico relativa al corretto svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività e adegua, con successivi provvedimenti, previo nulla osta del Ministero, la disciplina delle attività consentite.

### **Articolo 4 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica**

1. Nell'Area marina protetta è consentita la ricerca scientifica previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente ai seguenti temi:
  - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
  - b) parametri analizzati;
  - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
  - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
  - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ricerca scientifica, i soggetti richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità del successivo art.15, fatto salvo i progetti di ricerca scientifica svolti in collaborazione e/o finanziati dal soggetto gestore, ovvero in programmazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

### Articolo 5 - *Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea*

1. Nell'Area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea notturne.
2. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.
3. Nelle zone B, Bs e C, le immersioni subacquee e in apnea sono consentite nei siti identificati al successivo comma 8, previa autorizzazione del soggetto gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, secondo le seguenti modalità:
  - a) per ciascun sito d'immersione individuato dal soggetto gestore è consentito un numero massimo di 4 (quattro) subacquei o apneisti contemporaneamente;
  - b) dalle ore 07.30 al crepuscolo;
  - c) in ciascun sito, l'immersione subacquea e in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei o apneisti in immersione;
  - d) ciascuna immersione, in apnea o subacquea, è autorizzata per un massimo di 2h per sito;
  - e) non sono consentite immersioni subacquee e in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
4. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:
  - a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
  - b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
  - c) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
  - d) è fatto obbligo di segnalare al soggetto gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
  - e) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
  - f) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore.
5. L'ormeggio delle unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea è consentito nei gavitelli predisposti dal soggetto gestore compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, e per un massimo di 2 (due) unità da diporto al medesimo gavitello.
6. Le unità da diporto in appoggio alle immersioni subacquee e in apnea devono esporre il contrassegno autorizzativo rilasciato dal soggetto gestore.
7. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni al soggetto gestore sulle attività svolte ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
8. I siti individuati dal soggetto gestore, per lo svolgimento delle immersioni subacquee, sono di seguito riportati:
  - a) Scoglio delle Portella (D1)
  - b) Gamba di donna (D2)
  - c) Secca di Ponente (D3)
  - d) Secca di Levante (D4)
  - e) Punta messinese (D5)
  - f) Palombaro (D6)

| Punto | Latitudine (°N) | Longitudine (°E) |
|-------|-----------------|------------------|
| D1    | 38° 16' 3.75"   | 15° 13' 22.95"   |
| D2    | 38° 16' 13.50"  | 15° 13' 31.70"   |
| D3    | 38° 16' 28.25"  | 15° 13' 21.99"   |
| D4    | 38° 16' 32.32"  | 15° 14' 36.71"   |
| D5    | 38°16'16.53"N   | 15°14'18.14"E    |
| D6    | 38°16'2.33"N    | 15°13'32.54"E    |

9. I soggetti autorizzati allo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea, devono dare apposita comunicazione tramite e-mail, ovvero attraverso sistemi di prenotazione digitale predisposti dal soggetto gestore, almeno 24 ore

prima dello svolgimento dell'attività, all'ufficio dell'Area marina protetta e agli uffici della Capitaneria di Porto di Milazzo. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- a) numero di autorizzazione rilasciata;
  - b) identificativo sito di immersione subacquea/apnea;
  - c) data e orario di inizio e fine immersione subacquea/apnea;
  - d) estremi dell'unità da diporto in appoggio (marca, modello, colore e specifiche motore) unitamente al numero di autorizzazione già rilasciato per lo svolgimento di altra attività.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di immersioni subacquee ed in apnea, i richiedenti devono presentare, al soggetto gestore, apposta richiesta di rilascio autorizzazione, almeno tre giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'attività.
  11. Ai fini del corretto monitoraggio e gestione delle attività subacquee e di apnea, per ciascuna delle modalità stabilite al successivo articolo 15, viene commisurato il seguente numero di immersioni: 1/giornaliero; 3/settimanale; 8/mensile; 20/annuale.
  12. Inoltre, allegata alla domanda di richiesta di rilascio dell'autorizzazione, deve essere presentata la documentazione che attesti il versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 15.
  13. All'interno dell'Area marina protetta non sono consentite immersioni subacquee svolte dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.

#### **Articolo 6 - Disciplina delle visite guidate subacquee/didattica subacquea**

1. Nell'Area marina protetta le visite guidate subacquee e la didattica subacquea notturne non sono consentite.
2. Nella zona A non sono consentite le visite subacquee, salvo che per fini di ricerca scientifica, monitoraggio e sorveglianza.
3. Nelle zone B, Bs e C sono consentite le visite guidate subacquee, e le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione, autorizzati dal soggetto gestore, aventi sede legale nel Comune di Milazzo alla data di entrata in vigore del D.M. n. 153 del 26 novembre 2018, secondo le seguenti modalità:
  - a) nei siti identificati al successivo comma 12;
  - b) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Divemaster" o titolo equipollente;
  - c) in presenza di almeno una guida/istruttore fino ad un numero di subacquei non superiore a 5(cinque), per un massimo di 3 (tre) guide/istruttore e 15 (quindici) subacquei comprese le guide;
  - d) in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, in caso di svolgimento di attività didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera c)
  - e) in ciascun sito di immersione con non più di 15 (quindici) subacquei contemporaneamente, comprese le guide;
  - f) le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
  - g) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa di segnalazione;
4. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 5, comma .5
5. Nelle zone Bs, B e C le unità in appoggio alle visite guidate subacquee, dei centri d'immersione autorizzati, devono raggiungere il sito di immersione, esclusivamente in assetto dislocante, seguendo una rotta perpendicolare alla costa, con una velocità non superiore ai 5 nodi.
6. L'ormeggio delle unità nautiche dei centri d'immersione autorizzati, in appoggio alle visite guidate subacquee/didattica subacquea, è consentito nei gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore. Le unità nautiche in appoggio devono esporre il contrassegno autorizzativo rilasciato dal soggetto gestore.
7. Il registro delle immersioni deve essere vidimato dal soggetto gestore prima del rilascio dell'autorizzazione. Copia compilata dei registri deve essere trasmessa al soggetto gestore, pena revoca dell'autorizzazione, annualmente e comunque entro e non oltre il 30 novembre, fatte salve esplicite disposizioni del soggetto gestore in funzione di misure di gestione dei flussi di uso dei siti di immersione. Il registro deve essere mantenuto sull'imbarcazione e annotato giornalmente.

8. Il responsabile del centro di immersione, deve dare apposita comunicazione tramite e-mail, ovvero di strumento di prenotazione digitale predisposto dal soggetto gestore, almeno 24 ore precedenti, all'Ufficio Area marina protetta, circa la pratica dell'attività delle visite guidate subacquee/didattica subacquea. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
  - a) numero di autorizzazione rilasciata;
  - b) identificativo sito di immersione;
  - c) data e orario di inizio e fine della visita guidata subacquea;
  - d) estremi dell'unità nautica in appoggio (marca, modello, colore e specifiche motore);
  - e) numero di partecipanti

La prenotazione delle immersioni non può superare giorni n.7 e prevedere non più di n.2 immersioni nello stesso sito in un solo giorno, fatte salve specifiche disposizioni del soggetto gestore volte alla mitigazione dell'impatto delle attività sui siti e garantire lo svolgimento di queste a tutti gli operatori autorizzati.
9. Prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
10. Il responsabile dell'unità nautica in appoggio alle visite guidate subacquee/didattica subacquea, deve fornire informazioni, al soggetto gestore, circa lo svolgimento delle attività svolte, per le finalità istituzionali.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea nell'Area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
  - a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nelle modalità e nei termini indicati al successivo art. 14;
  - b) attestare che il centro immersioni abbia la sede legale nel Comune di Milazzo alla data di entrata in vigore del DM 26 Novembre 2018, n. 153;
  - c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni;
  - d) le unità nautiche in appoggio devono essere dotate di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    - i. motore conforme ai valori indicati nell'Allegato II, lettere B e C, del D-Lgs. N. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
    - ii. sistema di raccolta delle acque di sentita;
    - iii. sistema di raccolta dei liquami di scolo per quelle unità provviste di servizi igienici e cucina a bordo;
  - e) comunicare tempestivamente ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni, al fine di aggiornare l'autorizzazione del soggetto gestore.
  - f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate nel successivo art. 15;
  - g) comunicare entro il termine di quindici (15) giorni, la variazione della struttura imprenditoriale del richiedente, pena la decadenza dell'autorizzazione.
12. I siti di immersione dove svolgere l'attività di visita guidata subacquea/didattica subacquea, individuati dal soggetto gestore, sono di seguito riportati:
  - a) Scoglio della Portella (D1);
  - b) Punta Gamba di Donna (D2);
  - c) Secca di Ponente (D3);
  - d) Secca di Levante (D4)
  - e) Punta messinese (D5)
  - f) Palombaro (D6)

| Punto | Latitudine (°N) | Longitudine (°E) |
|-------|-----------------|------------------|
| D1    | 38° 16' 3.75"   | 15° 13' 22.95"   |
| D2    | 38° 16' 13.50"  | 15° 13' 31.70"   |
| D3    | 38° 16' 28.25"  | 15° 13' 21.99"   |
| D4    | 38° 16' 32.32"  | 15° 14' 36.71"   |
| D5    | 38°16'16.53"N   | 15°14'18.14"E    |
| D6    | 38°16'2.33"N    | 15°13'32.54"E    |

## Articolo 7 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'Area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter, trascinatori subacquei e di superficie, ovvero propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile predisposti per escursioni subacquee nuoto e snorkeling e mezzi similari (a titolo di esempio e non esaustivo Jetlev flyer e flyboard), la pratica dello sci nautico o di sport acquatici similari.
2. Nella zona A, è vietata la navigazione di qualsiasi unità nautica, ad eccezione delle unità con compiti di sorveglianza, di soccorso e quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica nelle modalità esplicitamente autorizzate dal soggetto gestore.
3. Nelle zone Bs e B sono consentite, nel rispetto delle ordinanze della locale Capitaneria di Porto:
  - a) la navigazione a vela e a remi;
  - b) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 metri di distanza dalla costa;
  - c) le imbarcazioni devono essere in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    - i. motore conforme ai valori indicati nell'Allegato II, lettere B e C, del D-Lgs. N. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
    - ii. sistema di raccolta delle acque di sentita;
    - iii. sistema di raccolta dei liquami di scolo per quelle unità provviste di servizi igienici e cucina a bordo;
  - d) la navigazione a motore di unità nautiche abilitate al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore nei termini definiti al successivo art. 12, a velocità comunque non superiore ai 5 nodi.
4. Nella zona C è consentito, oltre quanto già previsto al precedente comma 3, e nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Milazzo, la navigazione alle navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della Marpol 73/78.
5. Nelle zone B, Bs e C non è consentito l'ormeggio alle canoe e mezzi similari su scogli e pareti rocciose a tutela dell'ambiente di scogliera.
6. Il soggetto gestore può interdire la navigazione in alcuni tratti di mare per esigenze di tutela ambientale o di ricerca scientifica. Il soggetto gestore pubblicizzerà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione, in particolare tramite affissioni nelle darsene, nonché sul sito internet ufficiale e sull'albo pretorio del Comune di appartenenza dell'Area marina protetta e della Capitaneria di Porto di Milazzo.
7. È fatto obbligo di comunicazione mediante e-mail oppure sms al numero indicato sul sito web dell'Area marina in riferimento alle seguenti attività:
  - a) il transito in Area marina protetta con natanti o imbarcazioni aventi a bordo strumenti non consentiti per l'attività di pesca, sia sportiva che professionale (tra i quali: fucile subacqueo, palangaro, apparecchi ausiliari per la respirazione, etc..), indicando numero di autorizzazione (se posseduta), punto di partenza e di arrivo ed orario presunto di transito;
  - b) il transito in Area marina protetta con natanti o imbarcazioni aventi a bordo un quantitativo di pescato superiore a quello consentito (2 kg), unicamente per l'attività di pesca sportiva, indicando numero di autorizzazione (se posseduta), punto ed orario presunto;
8. Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta l'applicazione di quanto disciplinato dall'art. 16 del presente Disciplinare.

## Articolo 8 - Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio.
2. Nella zona B è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. Le aree in cui sono presenti i gavitelli dove è consentito l'ormeggio sono di seguito riportate:
  - a) Baia di Sant'Antonio

| Area delimitata dai seguenti punti |                 |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Punto                              | Latitudine (°N) | Longitudine (°E) |
| 1                                  | 38° 16' 04.81"  | 15° 13' 49.96"   |
| 2                                  | 38° 16' 02.71"  | 15° 13' 49.38"   |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 3  | 38° 16' 01.48" | 15° 13' 58.94" |
| 4  | 38° 15' 56.37" | 15° 14' 06.17" |
| 5  | 38° 15' 54.79" | 15° 14' 03.24" |
| 6  | 38°16.105'     | 15°13.743'     |
| 7  | 38°16.045'     | 15°13.954'     |
| 8  | 38°16.090'     | 15°13.736'     |
| 9  | 38°16.059'     | 15°13.800'     |
| 10 | 38°16.011'     | 15°14.016'     |
| 11 | 38°15.942'     | 15°14.102'     |

b) Baia di Rinella

| Area delimitata dai seguenti punti |                 |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Punto                              | Latitudine (°N) | Longitudine (°E) |
| 1                                  | 38° 16' 14.86"  | 15° 14' 08.89"   |
| 2                                  | 38° 16' 15.06"  | 15° 14' 14.25"   |
| 3                                  | 38° 16' 14.09"  | 15° 14' 14.27"   |
| 4                                  | 38° 16' 14.03"  | 15° 14' 08.80"   |

c) Baia di Brugnolari

| Area delimitata dai seguenti punti |                 |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Punto                              | Latitudine (°N) | Longitudine (°E) |
| 1                                  | 38°16.115'      | 15°14.465'       |
| 2                                  | 38°16.066'      | 15°14.515'       |
| 3                                  | 38°16.055'      | 15°14.499'       |
| 4                                  | 38°16.103'      | 15°14.447'       |

4. All'interno degli specchi acquei adibiti a campo ormeggio individuati e predisposti dal soggetto gestore:
  - a) non è consentita qualunque attività non in linea con le Ordinanze di sicurezza balneare e della navigazione emesse dalla Capitaneria di porto competente;
  - b) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;
  - c) non sono consentiti l'ancoraggio, l'uso di ancore galleggianti, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate, la pesca ricreativa e la pesca professionale;
  - d) non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori;
  - e) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta;
  - f) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli predisposti dal soggetto gestore, esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);
  - g) non sono consentite le attività che arrechino turbamento od ostacolo al buon funzionamento dei campi ormeggio.
5. Non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni, alle visite subacquee e di servizio dell'Area marina protetta.
6. Non è consentito alcun tipo di ormeggio o stazionamento presso le boe di perimetrazione dell'Area marina protetta.
7. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.

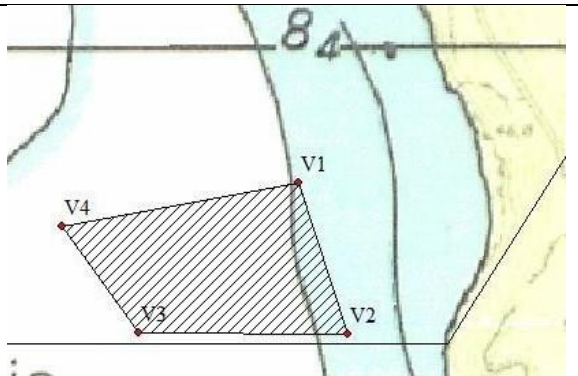
8. Le unità da diporto all'ormeggio devono esporre il contrassegno autorizzativo rilasciato dal soggetto gestore.
9. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima mensile, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15, commisurato:
  - a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica.

### Articolo 9 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e Bs non è consentito l'ancoraggio.
2. Nella zona B è consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, previa autorizzazione del soggetto gestore, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi individuati dal soggetto gestore nelle aree di seguito riportate:

- in località "Baia di S. Antonio" esclusivamente nella zona compresa tra i punti:

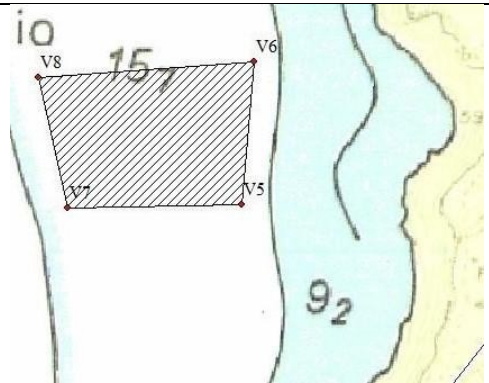
| Punto | Latitudine (°N)  | Longitudine (°E) |
|-------|------------------|------------------|
| V1    | 38° 15' 52.5536" | 15° 14' 4.4393"  |
| V2    | 38° 15' 46.4628" | 15° 14' 6.8967"  |
| V3    | 38° 15' 46.5215" | 15° 13' 56.2652" |
| V4    | 38° 15' 50.8203" | 15° 13' 52.3550" |



3. Nella zona C è consentito l'ancoraggio, previa autorizzazione del soggetto gestore, a natanti, imbarcazioni e navi da diporto, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi individuati dal soggetto gestore nelle aree di seguito riportate:

- in località "Pietre Rosse" esclusivamente nella zona compresa tra i punti:

| Punto | Latitudine (°N)  | Longitudine (°E) |
|-------|------------------|------------------|
| V5    | 38° 15' 35.8948" | 15° 14' 3.6306"  |
| V6    | 38° 15' 42.8734" | 15° 14' 4.3737"  |
| V7    | 38° 15' 35.7593" | 15° 13' 52.7775" |
| V8    | 38° 15' 42.1353" | 15° 13' 50.9873" |



4. All'interno delle aree sopra indicate è consentito l'ancoraggio di unità da diporto nel rispetto di generali condizioni di sicurezza, e comunque, il numero di unità che contestualmente possono sostare all'interno dell'area individuata non può in alcun caso essere superiore a 20 (venti) per ciascuna area.
5. All'interno delle aree di ancoraggio predisposte dal soggetto gestore:
  - a) sono vietate le attività non in linea con le Ordinanze di sicurezza balneare e della navigazione emesse dalla Capitaneria di porto competente;
  - b) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;
  - c) non sono consentiti la pesca ricreativa e la pesca professionale;
  - d) non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori

- e) non è consentito l'utilizzo di ancore galleggianti;
  - f) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta.
6. Le manovre di avvicinamento alle zone di ancoraggio e di allontanamento dalle stesse devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
  7. Le unità da diporto ancorate devono esporre il contrassegno autorizzativo rilasciato dal soggetto gestore.
  8. Ai fini dell'ancoraggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.

### Articolo 10 - *Disciplina dell'attività di pesca professionale/ piccola pesca costiera*

1. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
2. Nell'Area marina protetta è vietato il transito di unità da pesca superiori ai 12 metri l.f.t., eventuali deroghe al transito di tali unità, possono essere concesse, previa autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore, nelle modalità dallo stesso indicate.
3. Nelle zone A e Bs è vietata qualsiasi attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca costiera.
4. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque attrezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:
  - a) Tutte le specie di cetacei;
  - b) Tutte le specie di tartarughe marine;
  - c) Patella (*Patella ferruginea*);
  - d) Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*);
  - e) Pesce spada (*Xphias gladius*);
  - f) Pesce castagna (*Brama brama*);
  - g) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
  - h) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
  - i) Magnosa (*Scyllarides latus*);
  - j) Tutte le specie di Squali
5. Non è altresì consentita la pesca o il prelievo con qualunque mezzo della specie di seguito elencate:
  - a) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
  - b) Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*);
  - c) Nacchera (*Pinna nobilis*);
  - d) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
  - e) Cicala (*Scyllarus arctus*);
  - f) Cheppia (*Alosa fallax*);
  - g) Astice (*Homarus gammarus*);
  - h) Aragosta (*Palinurus elephas*);
  - i) Tutte le specie di cernia.
  - j) di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
6. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di piccola pesca costiera riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività, sia individualmente sia in forma cooperativa, i cui proprietari delle barche, abbiano sede legale a Milazzo e/o siano residenti nel Comune di Milazzo alla data di entrata in vigore del D.M. 26 novembre 2018, n. 153, con le modalità ed attrezzi di seguito riportati:
  - a) rete da posta (imbocco, tremaglio, combinata), di lunghezza massima di 1000 metri, con larghezza della maglia non inferiore ai 40 mm;
  - b) in via sperimentale per l'annualità 2026, palangari, con un numero di ami non superiore a 500;
  - c) nasse per polpi fino a un massimo di 50;
  - d) nasse per gamberi fino a un massimo di 50;
  - e) lenze per la pesca di totani con un massimo di due richiami.
7. Al fine svolgere le attività consentite nell'Area marina protetta in sicurezza, gli attrezzi da pesca, devono essere posizionati nelle seguenti modalità:

- a) ad una distanza superiore ai 100 metri dalle unità che effettuano attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti,
  - b) ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee, ai campi ormeggio e zone di ancoraggio;
  - c) ad una distanza superiore ai 100 metri dalle boe di perimetrazione delle zone A.
  - d) ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla costa a picco e dalle scogliere; e ad una distanza non inferiore ai 200 metri dalle spiagge, nel periodo della stagione balneare e di vigenza dell'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto.
8. L'attività di piccola pesca costiera non è consentita all'interno delle zone di ormeggio e ancoraggio destinate alla nautica da diporto, durante la stagione balneare, ovvero, dal 1 giugno al 1 ottobre. Fatte salve le disposizioni del soggetto gestore sulle modalità e tempistiche di installazione e dismissione dei campi ormeggio, e in ottemperanza della normativa vigente.
  9. Nel sito denominato "Secca di Levante", fatte salve le disposizioni sulla distanza dal punto di immersione di cui all'art.6 comma 12, è consentita la piccola pesca costiera, dal crepuscolo e con salpa entro le ore 9:00 del mattino seguente, unicamente ai soggetti autorizzati con reti da posta con maglia non inferiore ai 50 mm di massima apertura;
  10. Durante lo svolgimento dell'attività di piccola pesca costiera, è vietato utilizzare contemporaneamente più di un tipo di sistema di pesca da parte dei soggetti autorizzati, ed è vietato detenere a bordo gli altri attrezzi non utilizzabili, ad eccezione delle unità da pesca che godono delle premialità, di cui ai successivi commi 14 e 15.
  11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per la piccola pesca costiera, nell'Area marina protetta, i richiedenti devono indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
  12. Ciascun attrezzo da pesca calato in mare dovrà opportunamente essere segnalato con dei sistemi di segnalazione, riportanti il numero di autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore e la matricola identificativa dell'imbarcazione.
  13. Ai soggetti richiedenti che in fase di richiesta dell'autorizzazione comunichino l'utilizzo di tutte le reti con maglie superiori o uguale ai 50 millimetri di massima apertura, sono applicate le seguenti premialità previo nulla osta del soggetto gestore:
    - a- utilizzo di due tipi di attrezzi contemporaneamente per i mesi reali di utilizzo dichiarati al momento dell'autorizzazione;
    - b- utilizzo di rete da posta (imbrocco, tremaglio, combinata) con una lunghezza massima di 1500 metri.
  14. Unicamente ai soggetti regolarmente autorizzati all'attività di piccola pesca costiera è consentito trasportare all'interno dell'AMP sulla medesima imbarcazione autorizzata, un quantitativo superiore di attrezzi, previsti al comma 6, in evidente e chiara separazione dagli attrezzi autorizzati per le attività in AMP. L'eventuale trasporto di quantitativo superiore di attrezzi deve essere comunicato al soggetto gestore entro le 24h prima dall'attività prevista.
  15. Ai fini del monitoraggio le imprese autorizzate all'attività di piccola pesca costiera sono tenute a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa lo svolgimento delle attività svolte, per finalità istituzionali.
  16. Ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, è istituito il "Registro delle catture della pesca professionale". Al tal fine il soggetto gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti che, al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, devono restituire debitamente compilati per il rilascio delle successive autorizzazioni, entro 15 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, e comunque non oltre il 30 novembre, pena il non rinnovo dell'autorizzazione. Il registro deve essere mantenuto sull'imbarcazione e annotato giornalmente.
  17. Le unità da pesca autorizzate allo svolgimento della piccola pesca costiera devono esporre il contrassegno autorizzativo rilasciato dal soggetto gestore.
  18. La variazione della struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata al soggetto gestore entro il termine di giorni quindici, pena la decadenza dell'autorizzazione.
  19. Tutto ciò esposto fatto salvo il riferimento alla tabella delle taglie minime consentite (CE n.1967/2006)

### **Articolo 11 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa**

1. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca subacquea, la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea. Il trasporto di tale attrezzatura, debitamente disarmata/smontata, all'interno dell'Area marina protetta deve essere preventivamente autorizzata dal soggetto gestore prima dell'eventuale ingresso nell'AMP.
2. Nelle zone A e Bs, non è consentita alcuna attività di pesca sportiva /ricreativa.
3. Nell'Area marina protetta, a seguito degli studi di monitoraggio svolti dal soggetto gestore, possono essere intraprese misure di fermo pesca, relativamente all'attività di pesca sportiva e ricreativa, preventivamente autorizzati dal ministero.
4. Non è consentito detenere a bordo delle unità da diporto, anche in ormeggio, reti da pesca ed altri attrezzi da pesca professionali o destinati alla piccola pesca costiera.

5. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate al precedente articolo 10, commi 4, e 5.
6. Nell'Area marina protetta non è consentito:
  - a) la pesca a traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo "monel", piombo guardiano e vertical jigging;
  - b) l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
  - c) l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
  - d) l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
  - e) l'uso di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina;
  - f) il *drifting* con ancoraggio al fondale;
  - g) l'uso di sistema di pesca elettrici, quali il salpa bolentino, affondatore e mulinello elettrico.
7. Nelle zone B e C è consentita la pesca sportiva/ricreativa, dall'alba al crepuscolo, ai residenti nel Comune di Milazzo, autorizzati dal soggetto gestore, da terra o da unità da diporto, con gli attrezzi e le modalità di seguito indicate:
  - a) esclusivamente con lenza e canna;
  - b) da riva, con lenza e canna massimo due attrezzi per pescatore con un numero massimo di 2 (due) ami di dimensioni non inferiori al n° 16 (sedici);
  - c) da unità da diporto con lenza o canna, con ami di dimensioni non inferiori al n° 16 (sedici) e non più di 4 (quattro) attrezzi per unità navale;
  - d) è consentito un prelievo cumulativo giornaliero di pesce e cefalopodi fino a 2 (due) kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, e comunque non superiore ai 5 (cinque) kg per unità da diporto, nel caso in cui a bordo ci sia più di una persona;
  - e) la taglia minima per i polpi (*Octopus spp.*) deve essere di 600 grammi (eviscerato);
  - f) la pesca del calamaro è consentita esclusivamente dal 10 ottobre al 31 marzo;
8. Tutto ciò esposto fatto salvo il riferimento alla tabella delle taglie minime consentite (CE n.1967/2006).
9. Nell'Area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva e ricreativa nell'Area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
  - a) indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare;
  - b) indicare le caratteristiche dell'unità da diporto eventualmente in appoggio per l'attività, ovvero non più di n.2 unità da diporto per autorizzazione fatto salvo che queste non possono essere utilizzate contemporaneamente;
  - c) allegare il certificato di comunicazione di pesca sportiva e ricreativa rilasciato dal MASAF;
  - d) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui indicate al successivo art. 15.
11. Il soggetto gestore, a seguito delle attività di monitoraggio e con successivo provvedimento, può rilasciare fino a 10 autorizzazioni annue, per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa, ai soggetti equiparati ai residenti così identificati:
  - a) domiciliati a Milazzo alla data del Decreto Istitutivo dell'Area marina protetta;
  - b) persone in possesso di contratto di affitto annuale di posto barca oppure i proprietari di seconde case.
12. Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa per un raggio di:
  - a) 100 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee;
  - b) 100 metri dalla congiungente delle boe di delimitazione della zona A;
  - c) 100 metri dalla zona Bs;
  - d) 100 metri dai gavitelli di ormeggio e dalle aree di ancoraggio destinati ai natanti e alle imbarcazioni.
13. I ragazzi di età inferiore ai 18 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto munito di regolare autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore.
14. Ai fini del monitoraggio, i soggetti autorizzati all'attività di pesca sportiva/ricreativa, sono tenuti a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa le attività svolte, per finalità istituzionali. È istituito il "Registro delle catture della pesca ricreativa e sportiva". Al tal fine il soggetto gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti che dovrà essere restituito al soggetto gestore entro 15 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, e comunque non oltre il 30 novembre, pena il non rinnovo dell'autorizzazione. Il registro deve essere mantenuto sull'imbarcazione e annotato giornalmente.
15. Le unità da diporto in appoggio all'attività di pesca sportiva e ricreativa devono esporre il contrassegno autorizzativo rilasciato dal soggetto gestore.
16. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena la revoca dell'autorizzazione oltre alle sanzioni previste nel presente Disciplina e dalle altre norme in vigore.

## Articolo 12- *Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate*

1. Nell'Area marina protetta la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
2. Nelle zone A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
3. Nelle zone B, Bs e C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche adibite e abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri e alle visite guidate, con una velocità di navigazione che non deve superare nelle zone B e Bs i 5 nodi e in zona C, i 5 nodi fino a 300 metri dalla costa e i 10 nodi oltre 300 metri dalla costa.
4. L'ormeggio delle unità nautiche di cui al precedente comma, è consentito ai gavitelli appositamente predisposti dal soggetto gestore.
5. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, è consentito il rilascio dell'autorizzazioni per un numero massimo di 10 (dieci) armatori residenti nel Comune di Milazzo alla data di entrata in vigore del D.M. 26 novembre 2018, n. 153.
6. Alle unità nautiche, condotte dai soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentito:
  - a) la pratica della pesca sportiva, ricreativa o pescaturismo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;
  - b) lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti di bordo e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo quanto indicato dalle ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto di Milazzo per la Disciplina del conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi.
  - c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. Al fine di agevolare la sorveglianza e il controllo, le unità nautiche, condotte dai soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per l'attività di trasporto passeggeri e le visite guidate, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
  - a) essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate secondo la normativa vigente in materia;
  - b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
  - c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche che si intende autorizzare per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate non superiore alle 2 (due) unità per soggetto richiedente;
  - d) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate;
  - e) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    - I. certificazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta, contenimento e raccolta a bordo delle acque di sentina;
    - II. sistema di monitoraggio e registrazione inerente la gestione, la raccolta e lo scarico delle acque di sentina, delle morchie e dei rifiuti a matrice oleosa come definiti dall'annesso V della Convenzione Marpol 73/78;
    - III. Certificazione che attesti la presenza di casse per la gestione e raccolta dei liquami di scolo, dei reflui, delle acque nere e grigie.
    - IV. Se inferiori a 400 grt ma superiori a 24 mtrs f.t. idonea dichiarazione/certificazione anti-fouling; se superiori a 400 grt idoneo Certificato *Anti-fouling*.
    - V. se superiori a 400 grt devono avere idoneo certificato IOPP (*International Oil Prevention Pollution*) e idoneo certificato IAPP (*International Air Prevention Pollution*).
    - VI. Se superiori a 400 grt devono avere idoneo certificato ISPP (*International Sewage Prevention Pollution*)
    - VII. Devono avere idoneo piano di gestione dei rifiuti (*garbage management plan*).
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 15, commisurato:
  - a) al numero dei passeggeri;
  - b) alla durata dell'autorizzazione.
10. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.

11. È fatto obbligo agli armatori delle unità autorizzate allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, di compilare giornalmente il registro cartaceo, previamente predisposto e vidimato del soggetto gestore, Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
12. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo.
13. Il soggetto gestore può stabilire, con successivo provvedimento, preventivamente sottoposto ad approvazione del Ministero, i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
  - a) eventuali misure di premialità ambientale;
  - b) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate eccedesse il numero massimo stabilito;
  - c) ulteriori requisiti di eco-compatibilità.
14. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unità nautica autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore, pena il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità nautica ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
15. È fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unità nautiche, il Decreto istitutivo dell'Area marina protetta, il Regolamento di Disciplina, nonché il presente Disciplinare provvisorio, al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti.
16. Le unità nautiche utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate devono esporre il contrassegno autorizzativo rilasciato dal soggetto gestore.
17. Prima dell'inizio dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, i soggetti autorizzati, devono dare apposita comunicazione tramite e-mail, oppure sms al numero indicato sul sito web, all'Ufficio Area marina protetta. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
  - a) numero di autorizzazione rilasciata;
  - d) unità nautica autorizzata (marca, modello, colore e specifiche motore).
18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta altresì l'obbligo per l'esercente di:
  - a) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
  - b) acquisire dagli utenti l'avvenuta presa visione delle norme regolamentari dell'Area marina protetta.
  - c) fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta.

### **Articolo 13 - Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto**

1. Nella Zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione.
2. Nelle zone B, Bs e C l'attività di noleggio e locazione di unità da diporto è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 rispettivamente della navigazione da diporto, dell'ormeggio e dell'ancoraggio.
3. Ai fini dell'esercizio delle attività di noleggio e locazione i natanti e le imbarcazioni utilizzati a tale scopo devono essere in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
  - a) motore conforme ai valori indicati nell'Allegato II, lettere B e C, del D-Lgs. N. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
  - b) sistema di raccolta delle acque di sentita;
  - c) sistema di raccolta dei liquami di scolo per quelle unità provviste di servizi igienici e cucina a bordo;
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità mensile o annuale, per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto, i richiedenti devono:
  - a) essere legittimati allo svolgimento delle attività secondo la normativa vigente;
  - b) presentare copia dei titoli abilitativi del personale che svolgerà il ruolo di skipper o comandante dell'unità;
  - c) fornire copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri;
  - d) fornire all'ente gestore, nel momento della richiesta dell'autorizzazione, dettagliata lista delle unità da diporto utilizzate per l'attività indicandone le caratteristiche;
  - e) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di segreteria secondo le modalità indicate al successivo art. 15.

5. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale previste dal provvedimento istitutivo dell'Area marina protetta, il soggetto gestore rilascia un massimo di n. 10 autorizzazioni ai soggetti richiedenti, per un totale di n. 30 unità navali, allo svolgimento dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto.
6. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione al noleggio e locazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.
7. È fatto obbligo agli armatori delle unità da diporto autorizzate allo svolgimento delle attività di noleggio e locazione, di compilare giornalmente il registro cartaceo, previamente predisposto e vidimato dal soggetto gestore. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
8. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per noleggio e locazione di unità da diporto, per l'anno successivo.
9. Il soggetto gestore può stabilire, con successivo provvedimento, preventivamente sottoposto ad approvazione del Ministero, i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
  - d) eventuali misure di premialità ambientale;
  - e) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di noleggio e locazione eccedesse il numero massimo stabilito valutati gli impatti sulle esigenze della tutela ambientale;
  - f) ulteriori requisiti di eco-compatibilità.
10. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e locazione deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore, pena il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità da diporto ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
11. È fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unità da diporto, il Decreto istitutivo dell'Area marina protetta, il Regolamento di Disciplina, nonché il presente Disciplinare provvisorio, al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti.
12. Le unità da diporto utilizzate per le attività di noleggio e locazione devono esporre il contrassegno autorizzativo rilasciato dal soggetto gestore.
13. Il rilascio dell'autorizzazione comporta altresì l'obbligo per l'esercente di:
  - d) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
  - e) acquisire dagli utenti l'avvenuta presa visione delle norme regolamentari dell'Area marina protetta.
  - f) fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta.

### **Articolo 14 – Validità e Domanda di autorizzazione**

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2026.
2. La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, deve essere presentata al soggetto gestore negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi del soggetto gestore medesimo o disponibili sul sito internet dell'Area marina protetta.
3. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare:
  - a) il possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;
  - b) la formale dichiarazione di presa visione e accettazione del Decreto istitutivo dell'Area marina protetta, del Regolamento di Disciplina e del presente Disciplinare provvisorio.
4. Il soggetto gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale di sospendere temporaneamente e/o disciplinare, in senso restrittivo, le autorizzazioni per le attività consentite nell'Area marina protetta.
5. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
6. Il ritiro delle autorizzazioni potrà essere fatto unicamente al soggetto richiedente, fatta salva la possibilità di presentare apposita richiesta con l'indicazione esplicita di consegna ad altro soggetto, inserendone nominativo ed elementi identificativi, da trasmettere anche a mezzo e-mail, all'Ufficio Area marina protetta.
7. Le domande di autorizzazione sono esaminate dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite nella domanda medesima. La domanda di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di

30 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'Area marina protetta, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

8. L'eventuale rigetto della domanda di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 15.

### Articolo 15 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, sono tenuti al versamento del corrispettivo per il rilascio delle relative autorizzazioni e diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria di cui al precedente comma, per ciascuna tipologia di attività, è stabilita dal soggetto gestore, previa autorizzazione del Ministero e definita nella tabella di seguito riportata:

| <u>Attività</u>                                               | <u>Corrispettivo giornaliero</u> | <u>Corrispettivo settimanale</u> | <u>Corrispettivo Mensile</u> | <u>Corrispettivo annuale</u> | Note                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ricerca Scientifica</b>                                    | --                               | €50,00                           | €100,00                      | €150,00                      |                                                                                                                                                                    |
| <b>Visite guidate subacquee (con o senza autorespiratore)</b> | €3,00<br>Per visitatore          | ---                              | ---                          | €3000,00<br>(forfettario)    | Il corrispettivo annuale è forfettario. Comporta l'adozione di un unico registro. la tenuta del registro obbligatoria a bordo di ciascuna unità navale di appoggio |
| <b>Immersioni subacquee e in apnea residenti</b>              | €10,00                           | €25,00                           | €50,00                       | €100,00                      | Al possesso dell'autorizzazione e al pagamento dei corrispettivi sono tenuti anche i singoli utenti                                                                |
| <b>Immersioni subacquee e in apnea non residenti</b>          | €15,00                           | €40,00                           | €80,00                       | €150,00                      | Al possesso dell'autorizzazione e al pagamento dei corrispettivi sono tenuti anche i singoli utenti                                                                |
| <b>Ancoraggio non residenti</b>                               |                                  |                                  |                              |                              |                                                                                                                                                                    |
| Natanti con l.f.t. < 6,0 m                                    | €10,00                           | €25,00                           | €50,00                       | €100,00                      |                                                                                                                                                                    |
| Natanti con l.f.t tra 6,0 e 9,99 m                            | €15,00                           | €35,00                           | €60,00                       | €120,00                      |                                                                                                                                                                    |
| Imbarcazioni con l.f.t tra 10,00 e 14,99 m                    | €20,00                           | €45,00                           | €70,00                       | €140,00                      |                                                                                                                                                                    |
| Imbarcazioni con l.f.t tra 15,0 e 23,99 m                     | €30,00                           | €60,00                           | €100,00                      | €200,00                      |                                                                                                                                                                    |
| Navi da diporto con l.f.t tra 24,0 e 39,99m                   | €50,00                           | €150,00                          | €300,00                      | ---                          |                                                                                                                                                                    |
| <b>Ancoraggio residenti</b>                                   |                                  |                                  |                              |                              |                                                                                                                                                                    |
| Natanti con l.f.t. < 6,0 m                                    | €5,00                            | €15,00                           | €30,00                       | €50,00                       |                                                                                                                                                                    |
| Natanti con l.f.t tra 6,0 e 9,99 m                            | €7,00                            | €25,00                           | €40,00                       | €60,00                       |                                                                                                                                                                    |
| Imbarcazioni con l.f.t tra 10,00 e 14,99 m                    | €10,00                           | €35,00                           | €50,00                       | €70,00                       |                                                                                                                                                                    |
| Imbarcazioni con l.f.t tra 15,0 e 23,99 m                     | €15,00                           | €50,00                           | €75,00                       | €100,00                      |                                                                                                                                                                    |
| Navi da diporto con l.f.t tra 24,0 e 39,99m                   | €35,00                           | €80,00                           | €150,00                      | €300,00                      |                                                                                                                                                                    |

### Ormeaggio ai Campi Boe non residenti

|                                                         |        |         |         |         |  |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--|
| Natanti con l.f.t. < 6,0 m                              | €25,00 | €100,00 | €150,00 | ---     |  |
| Natanti con l.f.t tra 6,0 e 9,99 m                      | €30,00 | €125,00 | €200,00 | ---     |  |
| Imbarcazioni con l.f.t tra 10,00 e 14,99 m              | €40,00 | €150,00 | €250,00 | ---     |  |
| Imbarcazioni con l.f.t tra 15,0 e 23,99 m               | €50,00 | €170,00 | €300,00 | ---     |  |
| <b><u>Trasporto passeggeri delle Visite Guidate</u></b> |        |         |         |         |  |
| Unità max 12 passeggeri                                 | ---    | €50,00  | €150,00 | €300,00 |  |
| Unità max 30 passeggeri                                 | ---    | €100,00 | €300,00 | €500,00 |  |
| <b><u>Noleggio per singola imbarcazione</u></b>         |        |         |         |         |  |
| Natanti con lft <6,0m a 9,99m                           | ---    | ---     | 150,00  | 300,00  |  |
| Natanti >9,99 a 23,99                                   | ---    | ---     | 300,00  | 600,00  |  |
| <b><u>Locazione per singola imbarcazione</u></b>        |        |         |         |         |  |
| Natanti con lft <6,0m a 9,99m                           | ---    | ---     | 100,00  | 150,00  |  |
| Natanti >9,99 a 23,99                                   | ---    | ---     | 250,00  | 500,00  |  |
| <b><u>Pesca Sportiva Residenti</u></b>                  |        |         |         |         |  |
| da terra                                                | ---    | €10,00  | €20,00  | €60,00  |  |
| da unità navale                                         | ----   | €10,00  | €20,00  | €60,00  |  |
| <b><u>Pesca Sportiva non Residenti</u></b>              |        |         |         |         |  |
| da terra                                                | €10,00 | €30,00  | €50,00  | €120,00 |  |
| da unità navale                                         | €10,00 | €30,00  | €50,00  | €120,00 |  |

- Il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria, di cui al presente articolo deve essere effettuato con versamento sul conto corrente bancario intestato al soggetto gestore dell'Area marina protetta "Capo Milazzo".
- Nella causale dovrà essere inserito:
  - dati identificativi e Codice Fiscale del soggetto richiedente autorizzazione;
  - tipologia di attività per cui si effettua il versamento
- Il soggetto gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo.

### Articolo 16 - Sanzioni

- Le violazioni delle disposizioni del presente Disciplinare sono punite ai sensi dell'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree Marine Protette), nonché ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nella Tabella denominata “*Sanzioni*”, allegata al presente Disciplinare, sono riportate per ciascuna violazione le sanzioni amministrative previste dall’art. 30 della Legge 394/91, e i relativi provvedimenti accessori, che sono da considerarsi aggiuntivi e non sostitutivi delle eventuali sanzioni penali previste dalla stessa norma.

***Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare provvisorio vale quanto disposto nel D.M. 17 maggio 2018 “Istituzione dell’area marina protetta denominata “Capo Milazzo”” e dal decreto 26 novembre 2018, n. 153 “Approvazione del regolamento di disciplina dell’area marina protetta “Capo Milazzo””.***

### SANZIONI

| <i>Violazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Sanzione amministrativa</i> | <i>Pagamento in misura ridotta<br/>(doppio del minimo o 1/3 del massimo se più favorevole)</i> | <i>Provvedimenti Ente Gestore</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Tutela della biodiversità</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Raccolta di specie animali e vegetali, se non nelle modalità previste dal regolamento.<br><br>Raccolta o asportazione di sabbia e/o conchiglie.<br><br>Danneggiamento che deturpi le componenti biologiche e/o geologiche ambientali<br><br>Introduzione di specie alloctone appartenenti a specie aliene invasive | da € 300 a €1032               | € 344,00                                                                                       | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell’autorizzazione                                                                                                                                                                                                 |
| Movimentazione e/o rimozione della Posidonia oceanica senza la prescritta autorizzazione dell’Ente Gestore                                                                                                                                                                                                         | da €300 a € 1.032              | € 344,00                                                                                       | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell’autorizzazione                                                                                                                                                                                                 |
| Immissione diretta o indiretta di sostanze tossiche o inquinanti e rilascio di rifiuti solidi o liquami. Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche                                                                                                                         | da €300 a € 1.032              | € 344,00                                                                                       | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell’autorizzazione e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria                                                                                                                                                      |
| Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori                                                                                                                                                                                                                              | da €100 a € 1.032              | € 200,00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Introduzione di armi esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura                                                                                                                                                                                                                                         | da €300 a € 1.032              | € 344,00                                                                                       | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell’autorizzazione                                                                                                                                                                                                 |
| <b><i>Disciplina delle attività di ricerca scientifica</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Effettuazione di attività di ricerca scientifica senza la prescritta autorizzazione dell’Ente Gestore                                                                                                                                                                                                              | da € 300 a € 1.032             | € 344,00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prelievo di organismi e campioni per motivi di studio senza la prescritta autorizzazione dell’Ente Gestore                                                                                                                                                                                                         | da € 300 a € 1.032             | € 344,00                                                                                       | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell’autorizzazione<br><br>Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP con decorrenza dalla data di accertamento della violazione per un anno |
| <b><i>Disciplina dell’attività di balneazione</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Balneazione in zona A                                                                                                                                                                                                                                                                                              | da € 300 a € 1.032             | € 344,00                                                                                       | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell’autorizzazione                                                                                                                                                                                                  |
| <b><i>Disciplina delle immersioni subacquee</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Immersioni subacquee e in apnea Zona A                                                                                                                                                                                                                                                                             | da € 300 a € 1.032             | € 344,00                                                                                       | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          | della revoca dell'autorizzazione con decorrenza per un anno dall'accertamento della violazione.                                                                                                                                                                                                                           |
| Immersioni subacquee senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite                                                                                                                                          | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP con decorrenza dalla data di accertamento della violazione per un anno                                                                                                                                 |
| Asportazione danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura biologica, geologica o archeologica durante le immersioni subacquee                                                                                                            | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.<br>Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP con decorrenza dalla data di accertamento della violazione per un anno |
| Violazioni del codice di condotta di cui all' art.5 c. 5 del disciplinare provvisorio                                                                                                                                                                     | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione                                                                                                                                                                                 |
| Obbligo di comunicazione                                                                                                                                                                                                                                  | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | La prima mancata comunicazione comporterà la sospensione per 15 giorni, mentre la seconda comporterà la revoca dell'autorizzazione                                                                                                                                                                                        |
| <b>Disciplina delle visite guidate subacquee</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Violazione delle disposizioni previste nel Disciplinare                                                                                                                                                                                                   | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione                                                                                                                                                                                 |
| Mancata annotazione nel registro                                                                                                                                                                                                                          | da € 100 a € 1.032 | € 200,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obbligo di comunicazione                                                                                                                                                                                                                                  | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | La prima mancata comunicazione comporterà la sospensione per giorni 15, mentre la seconda comporterà la revoca dell'autorizzazione                                                                                                                                                                                        |
| <b>Disciplina della navigazione da diporto</b>                                                                                                                                                                                                            |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Utilizzo di moto d'acqua, acquascooter, trascinatori subacquei o di superficie e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili                                                                                                      | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione                                                                                                                                                                                               |
| Navigazione in zona A – propulsione a motore e/o vela                                                                                                                                                                                                     | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.                                                                                                                                                                                              |
| Navigazione in zona B e Bs con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa, senza il possesso dei requisiti di eco compatibilità | da € 250 a € 1.032 | € 344,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ormeggio canoe e mezzi simili a pareti rocciose e scogli                                                                                                                                                                                                  | da € 100 a € 1.032 | € 200,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Disciplina dell'attività di ormeggio e stazionamento</b>                                                                                                                                                                                               |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ormeggio in zona A                                                                                                                                                                                                                                        | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione                                                                                                                                                                                               |
| Ormeggio ai gavitelli delle unità nautiche da diporto senza autorizzazione                                                                                                                                                                                | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ormeggio delle unità nautiche per attività professionali e commerciali non autorizzate                                                                                                                                                                    | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Realizzazione di attività non consentite nei campi ormeggio o in maniera difforme da quanto consentito                                                                                                                                                    | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione                                                                                                                                                                                 |
| Ormeggio ai gavitelli non autorizzati                                                                                                                                                                                                                     | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          | della sospensione dell'autorizzazione per giorni quindici                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Disciplina dell'attività di ancoraggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ancoraggio in zona A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione                                                                                                                                                                                                   |
| Ancoraggio in zona BS, B e C in aree non consentite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione                                                                                                                                                                                                   |
| Ancoraggio in zone consentite senza autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate, noleggio e locazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Navigazione, ancoraggio e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Navigazione di unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate in zona A                                                                                                                                                                                                                                                                                         | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione                                                                                                                                                                                     |
| Navigazione di unità nautiche abilitate in zona Bs e B con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa                                                                                                                                                       | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.<br><br>Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione |
| Mancata annotazione nel registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | da € 100 a € 1032  | € 200,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Disciplina dell'attività di pesca professionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche. Le sanzioni amministrative previste nel presente Disciplinare sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive delle sanzioni previste dal menzionato D.Lgs n°4 del 9 gennaio 2012 e successive modifiche.</b> |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Attrezzi non consentiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.<br><br>Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione |
| Prelievo di specie non pescabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.<br><br>Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione |
| Pratica della pesca in zona A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.<br><br>Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          | violazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pratica della pesca professionale in assenza di autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Divieto rilascio autorizzazione AMP per anni uno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mancata annotazione del registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | da € 100 a € 1.032 | € 200,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Attrezzi e quantitativi difformi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p align="center"><b>Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa</b></p> <p><b>In materia di violazione delle attività di Pesca sportiva e ricreativa restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche. Le sanzioni amministrative previste nel presente Disciplinare sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive delle sanzioni previste dal menzionato D.Lgs n°4 del 9 gennaio 2012 e successive modifiche.</b></p> |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gare di pesca sportiva e ricreativa, pesca subacquea, detenzione e trasporto di attrezzi ad essa adibiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prelievo di specie non pescabili (fatto salvo il D.M. 3 maggio 1989)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.<br><br>Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stata commessa la violazione                                                                  |
| Tecniche e attrezzi non consentiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto.<br><br>Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.             |
| Pesca sportiva e ricreativa in zona A e Bs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto.<br><br>Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stata commessa la violazione. |
| Pesca sportiva e ricreativa in zona B e C senza autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Divieto vendita o cessione del pescato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Revoca dell'autorizzazione e divieto rilascio autorizzazione AMP per anni uno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mancata annotazione nel registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | da € 100 a € 1.032 | € 200,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cessione autorizzazione a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Revoca dell'autorizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p align="center"><b>Altre disposizioni</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                      |                    |          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------|
| Mancato possesso della autorizzazione in caso di revoca o sospensione della medesima | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Revoca dell'Autorizzazione |
| Mancata esposizione del contrassegno autorizzativo                                   | da € 100 a € 1.032 | € 200,00 |                            |
| Utilizzo improprio della documentazione autorizzazione                               | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Revoca dell'Autorizzazione |
| Trasporto Marittimo di Linea difforme alle disposizioni vigenti                      | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 |                            |

